



Determinazione n. 232 del 19 FEB. 2018, avente come oggetto:

“ACCOGLIMENTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO DIPENDENTE ALBERTO CASARTELLI”.

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Esposizione del contenuto della determinazione.

Trattasi di accoglimento dimissioni volontarie dal servizio del dipendente Alberto Casartelli con contestuale trattenimento di n. 60 giorni di mancato preavviso aziendale.

2. Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo alla presente determinazione.

- Nota prot. n. 5373 del 01.02.2018 del dipendente Alberto Casartelli.

3. La presente determinazione non comporta oneri.

Pratica gestita da Danilo Arena

Responsabile del procedimento

Il Direttore

U.O.C. Risorse Umane

(Emanuela Tanzi)

Sondrio, 14/2/2018

**ATTESTAZIONE di COMPATIBILITA' di BUDGET per gestore di spesa** **Area Sanitaria**

ANNO	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO

 Area Territoriale

ANNO	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO

Si attesta che l'importo relativo all'anno 2018 sarà compatibile con il Budget assegnato.

Sondrio, 14/2/2018

Il Responsabile Gestore di spesa
U.O.C. Risorse Umane
(Emanuela Tanzi)

VISTO di COPERTURA ECONOMICO - PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € sarà imputato nel Bilancio così come segue:

BILANCIO	N. CONTO e DESCRIZIONE	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	TOTALE
SAN					
Totale					
TER					
Totale					
TOTALE					

Sondrio, 16/2/2018

Il Direttore U.O.C. Economico-Finanziario
(Giuliana Rabbiosi)



DETERMINAZIONE n. ...2.3.2... del 19 FEB. 2018

OGGETTO: “ACCOGLIMENTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO DIPENDENTE ALBERTO CASARTELLI”.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che, con propria nota pervenuta all'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario in data 01.02.2018 prot. n. 5373, il dipendente Alberto Casartelli, nato a Como il 12.01.1952, in servizio presso questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale nel profilo professionale di Dirigente Medico, a tempo indeterminato e a tempo pieno presso il Dipartimento di Medicina – U.O.C. Medicina Generale Menaggio Chiavenna – Presidio Ospedaliero di Menaggio, ha comunicato di rassegnare le dimissioni volontarie dal servizio a decorrere dal 01.03.2018 (ultimo giorno di servizio 28.02.2018);

VISTI:

- l'art. 34 lett. b, l'art. 35 comma 2 e l'art. 39 comma 2 del CCNL dell'Area della Dirigenza Medica 5 dicembre 1996, in riferimento ai termini di preavviso in caso di dimissioni volontarie del dipendente che, nel caso specifico, risultano essere pari a 3 mesi;
- il D.L. 95 del 06.07.2012 convertito in Legge 135/2012 (spending review), in riferimento alle ferie, ai riposi e ai permessi spettanti al personale in caso di cessazione dal rapporto di lavoro;

CONSIDERATO:

- che i termini di preavviso del dipendente Alberto Casartelli risultano essere pari a 3 mesi;
- che il dipendente Alberto Casartelli non ha rispettato il dovuto preavviso aziendale per n. 60 giorni;
- che il 4 dell'art. 39 del CCNL dirigenza medica e veterinaria del 05.12.1996 riporta quanto segue: "la parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui al comma 1, è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'azienda ha diritto di trattenere su quanto dalla stessa eventualmente dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato";

RITENUTO di applicare il sopra richiamato art. 39 comma 4 del CCNL 1994/97 per 60 giorni, dal momento che lo stesso ha comunicato la risoluzione del contratto di lavoro non rispettando i prescritti termini di preavviso, e contestualmente di trattenere il mancato preavviso sulle competenze a qualunque titolo ancora dovute;

PRESO ATTO che il calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso effettuato ai sensi del comma 4 del richiamato art. 39 per n. 60 giorni ammonta a € 11.978,08;



RITENUTO:

- di trattenere al dipendente Alberto Casartelli quanto dovuto per il mancato rispetto dei termini di preavviso, per un importo complessivo di € 11.978,08 rivalendosi, secondo il disposto normativo e contrattuale vigente, sulle competenze a qualunque titolo dovute e ancora da corrispondere allo stesso e, in caso di incapacienza di tali competenze, mediante richiesta di rimborso diretto all'interessato;
- che per effetto del D.L. 95 del 06.07.2012 convertito in Legge 135/2012 nulla è dovuto al dipendente Alberto Casartelli per eventuali ferie e riposi maturati e non goduti entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;

CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento delle dimissioni rassegnate dal dipendente Alberto Casartelli a decorrere dal 01.03.2018 (ultimo giorno lavorativo 28.02.2018);

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

VISTA l'attestazione di copertura economica/patrimoniale;

VISTA l'attestazione di compatibilità di Budget per gestore di spesa;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore della U.O.C. Risorse Umane;

Per tutti i motivi in premessa indicati,

DETERMINA

- di accogliere le dimissioni volontarie dal servizio rassegnate, a decorrere dal 01.03.2018 (ultimo giorno di servizio 28.02.2018), dal dipendente Alberto Casartelli, nato a Como il 12.01.1952, in servizio presso questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale nel profilo professionale di Dirigente Medico, a tempo indeterminato e a tempo pieno presso il Dipartimento di Medicina – U.O.C. Medicina Generale Menaggio Chiavenna - Presidio Ospedaliero di Menaggio;
- di trattenere al dipendente l'importo complessivo di € 11.978,08, corrispondente a 60 giorni di mancato rispetto dei termini di preavviso ai sensi dell'art. 39 del CCNL 94/97 area dirigenza medica
- di dare atto che la somma dovuta dal dipendente Alberto Casartelli pari a € 11.978,08 per il mancato rispetto dei termini di preavviso, sarà trattenuta rivalendosi, secondo quanto stabilito dal disposto contrattuale vigente, che così recita: "L'azienda ha diritto di trattenere su quanto dalla stessa eventualmente dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato";



- l'attivazione della procedura per il recupero coattivo del credito;
- di verificare, alla data di cessazione del dipendente in argomento, il servizio effettivamente prestato e utile ai fini del preavviso aziendale, per eventuali e successive determinazioni;
 - di dare atto che nulla è dovuto al dipendente Alberto Casartelli per eventuali ferie e festività soppresse maturate e non godute entro la data del 28.02.2018;
 - di imputare il relativo ricavo al conto economico 4C0103 del bilancio di esercizio 2018;
 - di dare atto che, per il servizio prestato, il predetto è stato regolarmente iscritto agli Istituti Previdenziali a norma di legge;
 - di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
 - di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art.1 della L.R. n.23/2015);
 - di disporre l'invio della presente determinazione alle UU.OO. interessate.

IL DIRETTORE
U.O.C. RISORSE UMANE
(Emanuela Tanzi)

Determinazione pubblicata all'Albo online dell'Azienda
dal al

Il Direttore ad interim
U.O.C. Legale, Giuridico e Affari Generali
(Carlo Maria Iacomino)